DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1989

che adegua, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, l'aiuto d'adattamento per l'industria portoghese della raffinazione di zucchero greggio importato da paesi terzi a prelievo ridotto in Portogallo

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(89/387/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visato il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, settimo trattino,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 quater del regolamento (CEE) n. 1785/81 stabilisce che, durante le campagne di commercializzazione 1988/1989 — 1990/1991, sia concesso a titolo di misura d'intervento, un aiuto d'adattamento per l'industria di raffinazione dello zucchero greggio importato in Portogallo a prelievo ridotto, in applicazione dell'articolo 303 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, e raffinato in zucchero bianco in Portogallo; che tale aiuto è di 0,08 ECU/100 kg di zucchero, espresso in zucchero bianco, per i quantitattivi di zucchero importati e raffinati in Portogallo; che i quantitativi di zucchero greggio importati a prelievo ridotto sono quelli di cui all'articolo 303, primo comma dell'atto di adesione nonché i quantitativi mancanti di cui al terzo comma di detto articolo e la cui importazione a prelievo ridotto è autorizzata per la campagna di commercializzazione di cui trattasi; che per la campagna di commercializzazione 1988/89 si tratta delle decisioni di autorizzazione 88/462/CEE [3] e 89/206/CEE [4] della Commissione;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4 quater, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che l'aiuto di adattamento già citato può essere modificato per una campagna di commercializzazione determinata, tenuto conto in particolare dell'importo del contributo di magazzinaggio fissato per la medesima; che l'importo di tale contributo, anche se non si applica allo zucchero importato in Portogallo a prelievo ridotto dato il volume di questo zucchero raffinato, resta determinante per i prezzi del mercato dello zucchero bianco in generale e quindi per il margine di utile delle raffinerie portoghesi;

considerando che l'importo del contributo di magazzinaggio per la campagna di commercializzazione 1988/1989 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1922/88 della Commissione [5] a 3,50 ECU per 100 kg di zucchero bianco; che tale importo rappresenta una riduzione di 0,50 ECU per 100 kg di zucchero bianco rispetto a quello applicabile alla campagna di commercializzazione 1987/1988 mentre i prezzi d'intervento dello zucchero bianco e quello dello zucchero greggio fissati in ecu per la campagna 1988/1989 sono rimasti invariati rispetto a quelli della campagna 1987/1988;

considerando che, dopo esame della situazione del prezzi sui mercati portoghese e in base ai dati a disposizionie della Commissione, risulta che la riduzione di detto contributo ha avuto delle ripercussioni, a partire dal 1° luglio 1988, sul margine di utile delle industrie di raffinazione portoghesi interessate mettendo così in pericolo gli equilibri perseguiti; che risulta pertanto necessario procedere al corrispondente adeguamento di detto aiuto;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di adattamento di cui all'articolo 9, paragrafo 4 quater, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81 è portato, per la campagna di commercializzazione 1988/1989 a 0,58 ECU per 100 kg di zucchero, espresso in zucchero bianco.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 223 del 13. 8. 1988, pag. 43.
(4) GU n. L 78 del 21. 3. 1989, pag. 52.
(5) GU n. L 169 dell'1. 7. 1988, pag. 4.